Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 276

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 28 novembre 1936 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 settembre 1936-XIV, n. 2017.
Norme temporanee sul trattamento economico del personale militare nazionale ed indigeno in servizio nell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme temporanee sul trattamento economico del personale militare nazionale ed indigeno in servizio nell'Africa Orientale Italiana;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per le comunicazioni e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Sono prorogate sino al 30 settembre 1936-XIV le disposizioni:

del R. decreto 18 aprile 1935-XIII, n. 814, relativo all'aumento della indennità viveri ai militari indigeni del Regio Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea;

del R. decreto 4 ottobre 1935-XIII, n. 2058, concernente deroga all'ordinamento delle truppe coloniali della Libia per quanto riguarda il matrimonio dei militari di truppa nazionali appartenenti ai comandi, reparti e servizi destinati dalla Libia nelle colonie dell'Africa Orientale;

del R. decreto 4 ottobre 1935-XIII, n. 2059, circa provvedimenti di carattere contingente in materia di trattamento economico ai militari indigeni dell'Eritrea;

del R. decreto 17 ottobre 1935-XIII, n. 2018, riguardante la determinazione della paga giornaliera coloniale ai militari di truppa in servizio in Africa Orientale;

dell'art. 40 del R. decreto 31 ottobre 1935-XIV, n. 2221, concernente la paga giornaliera coloniale per i graduati e militari di truppa della Regia aeronautica in Africa Orientale;

del R. decreto 6 gennaio 1936-XIV, n. 174, relativo al trattamento economico ai sottocapi e comuni della Regia marina in servizio a terra in Eritrea ed in Somalia;

del R. decreto 30 marzo 1936-XIV, n. 925, riguardante l'indennità di carica agli ufficiali aventi comando di truppe indigene in Africa Orientale.

Art. 2. — Le disposizioni vigenti per l'Eritrea in materia di assegni, indennità e competenze in genere (in natura ed in contanti), dovuti ai militari nazionali ed assimilati delle Forze armate sono estese — con decorrenza dal 1° luglio 1936-XIV, al 30 settembre 1936-XIV — ai militari nazionali ed assimilati in servizio nei territori del Governatorato di Addis Abeba e dei Governi dell'Amara e dell'Harar; quelle vigenti per la Somalia ai militari nazionali ed assimilati in servizio nel territorio del Governo dei Galla e Sidama.

I militari indigeni dei reparti regolari ed irregolari, compresi quelli dei reparti libici, in servizio oltre i vecchi confini dell'Eritrea e della Somalia conservano, per il periodo suddetto, il trattamento economico goduto fino al 30 giugno 1936-XIV.

Art. 3. — Il R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, e relative norme integrative, ed il R. decreto 13 febbraio 1936-XIV, n. 922, modificato dal R. decreto 18 maggio 1936-XIV, n. 1405, cessano di avere vigore il 30 settembre 1936-XIV, ferme restando per i dispersi e le loro famiglie le disposizioni degli articoli da 67 a 75 del decreto Ministeriale 25 novembre 1935-XIV.

Però pei militari nazionali (esclusi gli appartenenti ad equipaggi di volo) e per gli assimilati in servizio nei territori che costituivano l'Eritrea e la Somalia prima dell'entrata in vigore del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, il trattamento economico stabilito dal R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201 e relative norme integrative, cessa il 31 luglio 1936-XIV, ferma restando per essi, fino al 30 settembre 1936-XIV, l'applicazione dell'art. 3 del citato R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201.

I militari nazionali ed assimilati feriti od ammalati per causa di servizio, che al 31 luglio 1936-XIV o al 30 settembre 1936-XIV, si troveranno ricoverati in luoghi di cura metropolitani o coloniali, in licenza di convalescenza, in attesa di provvedimenti medico-legali oppure in attesa della liquidazione del trattamento di quiescenza, continueranno a beneficiare del trattamento stabilito dal decreto Ministeriale 7 febbraio 1936-XIV. È però esclusa la corresponsione del soprassoldo di operazioni.

Art. 4. — Nel periodo dal 1° agosto 1936-XIV al 30 settembre 1936-XIV, l'indennità di disagiata residenza, nel caso in cui sia dovuta in base agli ordinamenti coloniali, non potrà superare, ragguagliata a giornata, per i sottufficiali (marescialli esclusi) ed i militari di truppa nazionale che non fruiscono del trattamento stabilito dal R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, l'importo del soprassoldo di operazioni previsto dal citato decreto-legge.

Nello stesso periodo l'indennità di operazioni, dovuta in rapporto alle indennità di marcia, di spostamento e di aeromanovra, nei casi in cui competa in base ai vigenti ordinamenti in colonia, non potrà superare per i militari nazionali che non fruiscano del trattamento stabilito dal R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, l'importo del soprassoldo di operazioni previsto dal detto decreto-legge.

Entro tale limite la misura delle indennità di operazioni è fissata con decreto governatoriale.

In nessun caso le indennità di cui al primo e secondo comma del presente articolo potranno cumulativamente superare l'importo del soprassoldo di operazioni previsto dal R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, aumentato per gli ufficiali ed i marescialli (e gradi corrispondenti) di quello della razione viveri in contanti stabilita dal decreto-legge medesimo.

Art. 5. — Nell'Africa Orientale Italiana, l'amministrazione provvede fino al 30 settembre 1936-XIV, nei limiti delle disponibilità, alla somministrazione degli alloggi agli ufficiali ed assimilati delle varie Forze armate, fatta eccezione di quelli da considerarsi in stabile residenza, o attendati per ordine dell'autorità militare.

Agli ufficiali ed assimilati, che usufruiscono della somministrazione di alloggi ai sensi del precedente comma, sarà operata una riduzione del 10 per cento sul soprassoldo di operazioni previsto dal R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, o sulla indennità di operazioni.

Se non percepiscano il soprassoldo o l'indennità predetta, sarà operata una ritenuta sull'indennità militare nella misura stabilita per i personali provvisti di alloggio per riconosciuta necessità di servizio.

Il Governatore generale Vice Re con suo decreto emanerà le norme esecutive.

Art. 6. — Il Ministro per le colonie potrà, di concerto col Ministro per le finanze e gli altri Ministri competenti, fino a quando non sarà stabilito il nuovo ordinamento economico delle truppe coloniali dell'Africa Orientale Italiana, modificare ed integrare le disposizioni relative al trattamento per il personale militare delle Forze armate ivi in servizio, tenendo anche conto del loro impiego e delle fonti di reclutamento. La presente disposizione è applicabile con effetto dal 1° ottobre 1936-XIV.

Art. 7. — È data sanatoria:

a) per gli assegni e le indennità corrisposti nel periodo fra la data del 3 ottobre 1935-XIII e l'applicazione nelle Colonie delle disposizioni del R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, e dei decreti Ministeriali 25 novembre 1935-XIV e 7 febbraio 1936-XIV;

b) per le corresponsioni e le spese effettuate in base a provvedimenti comunque adottati in relazione a speciali situazioni locali che non hanno consentito in colonia l'integrale applicazione di tutte le disposizioni dei citati decreti o per materie da essi non esplicitamente regolate, compresa la somministrazione di alloggi a militari ed assimilati, e in ogni caso non oltre la data del 30 giugno 1936-XIV.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 379, foglio 121. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 ottobre 1936-XIV, n. 2018.
Modificazione degli articoli 4, 11 e 15 del R. decreto-legge 2 novembre 1933-XII, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934-XII, n. 367, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei carburanti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei carburanti;

Visto il R. decreto 20 luglio 1934, n. 1303, con cui è stato approvato il regolamento d'esecuzione della legge predetta;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1934, n. 1961, che modifica gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare alcune disposizioni del R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741;

Visto il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV con cui viene conferita al Capo del Governo la facoltà di firmare gli atti di competenza dei Ministri per le colonie e per i lavori pubblici;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Chiunque intenda eseguire le operazioni di trasformazione, rettificazione, o comunque elaborazione contemplate dall'art. 4 del R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, e dall'art. 12 del regolamento di esecuzione approvato con R. decreto 20 luglio 1934, n. 1303, in opifici, la cui potenzialità di trattamento non oltrepassi le 5000 tonn. annue di materia prima, non è tenuto a chiedere la concessione prevista dagli articoli sopra citati, ma deve ottenere preventivamente apposita autorizzazione dal Ministro per le corporazioni, che provvede in merito di concerto col Ministro per le finanze.

Le domande dirette ad ottenere la predetta autorizzazione devono essere formulate ed inoltrate al Ministero delle corporazioni con le modalità e con la procedura stabilite dall'art. 4 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 590, recante norme per l'attuazione della legge 12 gennaio 1933, n. 141.

Le lavorazioni eseguite in detti opifici sono sottoposte, oltre che alla vigilanza fiscale del Ministero delle finanze, al controllo del Ministero delle corporazioni.

Gli opifici di cui sopra e quelli della stessa natura e potenzialità, in attività in base a precedenti autorizzazioni; come pure quelli che estraggono oli di resina da materie prime di origine estera o nazionale, saranno assoggettati ad un diritto fiscale di licenza di L. 100 annue.

Tale diritto sostituisce anche quello stabilito dall'articolo 4 del R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 748, che rimane perciò abrogato.

Art. 2. — L'impianto e l'esercizio di depositi, con o senza serbatoi, di oli minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, la cui capacità non sia superiore ai 10 metri cubi, non sono soggetti alla concessione di cui all'art. 11 del decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741.

Per tali depositi devono comunque osservarsi le norme di sicurezza di cui al decreto in data 31 luglio 1934, emanato dal Ministro per l'interno in applicazione dell'art. 23 del Regio decreto-legge sopracitato.

Art. 3. — La Commissione prevista dall'art. 15 del R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, istituita per l'esame delle domande dirette ad ottenere le licenze di importazione e le concessioni di opifici di lavorazione o di depositi, è presieduta dal Ministro per le corporazioni, o da un suo delegato, e composta da due rappresentanti rispettivamente dei Ministeri delle corporazioni, delle finanze e delle comunicazioni, e di un rappresentante rispettivamente dei Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici, del Sottosegretariato per gli scambi e per le valute, della Commissione Suprema di difesa, del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, e delle Federazioni degli industriali dei prodotti chimici, dei lavoratori dell'industria chimica e dei commercianti di oli minerali, carburanti e lubrificanti.

Tale Commissione ha il compito di esprimere il parere:

a) sull'accoglimento delle domande presentate;

b) sulle condizioni o modalità cui l'eventuale accoglimento deve essere subordinato o sulla preferenza da accordarsi in caso di più domande concorrenti;

c) su ogni altro argomento che, in materia di applicazione delle vigenti leggi in materia di importazione, lavorazione, deposito e distribuzione degli oli minerali e carburanti in genere, le sarà sottoposto dal Ministro per le corporazioni.

Per le domande di concessione di depositi nei quali l'impianto superi i 500 mc. di capacità, il Ministro per le corporazioni sentirà altresì il parere della Commissione Suprema di difesa.

Art. 4. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 379, foglio 139. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° ottobre 1936-XIV, n. **2019**.
Modificazioni allo statuto della libera Università di Urbino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della libera Università di Urbino, approvato con Regio decreto 8 febbraio 1925-III, n. 230, e modificato con Regio decreto 31 ottobre 1929-VIII, n. 2475, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, e 7 maggio 1936-XIV, n. 882;

Vedute le proposte relative allo statuto della libera Università predetta;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le modificazioni allo statuto della libera Università di Urbino inserite nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 379, foglio 131. — MANCINI.

Modificazioni allo statuto della libera Università di Urbino.

Agli articoli da 14 a 23 costituenti il Capo III sono sostituiti i seguenti da 14 a 27 intendendosi in conseguenza modificata la numerazione dei successivi e dei loro riferimenti.

« Art. 14. — La Facoltà di giurisprudenza ha lo scopo di conferire la laurea in giurisprudenza e di avviare i giovani alle indagini scientifiche nelle varie discipline sociali, giuridiche ed economiche.

La Facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia.

Art. 15. — Gl'insegnamenti di ciascuna Facoltà si distinguono in fondamentali e complementari a norma dell'art. 4 del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, e dei Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, e 7 maggio 1936-XIV, n. 882.

Per i corsi liberi il Consiglio delle rispettive Facoltà deve, caso per caso, dichiarare se il programma presentato dal libero docente, per estensione e per numero di ore di insegnamento cattedratico e e di esercizi, corrisponda al corso fondamentale o complementare ed inoltre se il libero docente disponga di mezzi dimostrativi analoghi a quelli del predetto corso.

Art. 16. — Allo svolgimento di ogni corso, sia fondamentale, che complementare, debbono essere dedicate non meno di tre ore settimanali in giorni distinti.

Ogni professore può impartire lezioni per un maggior numero di ore settimanali, uniformandosi alle esigenze dell'orario comune, secondo le deliberazioni del Consiglio della rispettiva Facoltà.

Art. 17. — Gl'insegnamenti complementari sono consigliati in ogni piano di studi nel numero minimo prescritto per il rispettivo corso di laurea dal Regio decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 882. Lo studente, tuttavia, può prendere iscrizione ad un numero maggiore di detti insegnamenti nei limiti di quelli che, per il corso di laurea a cui egli è iscritto, sono impartiti nell'Ateneo.

SEZIONE II.

Norme speciali per la Facoltà di giurisprudenza.

Art. 18. — La Facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza.

Art. 19. — La durata del corso degli studi è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto romano.
3. Filosofia del diritto.
4. Storia del diritto romano.
5. Storia del diritto italiano (biennale).
6. Economia politica corporativa.
7. Diritto finanziario e scienza delle finanze.
8. Diritto costituzionale.
9. Diritto ecclesiastico.
10. Diritto romano (biennale).
11. Diritto civile (biennale).
12. Diritto commerciale.
13. Diritto corporativo.
14. Diritto processuale civile.
15. Diritto internazionale.
16. Diritto amministrativo (biennale).
17. Diritto e procedura penale (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Statistica.
2. Medicina legale e delle assicurazioni.
3. Diritto coloniale.
4. Diritto agrario.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 20. — Il piano di studi consigliato per la laurea in giurisprudenza è il seguente:

1° anno:

Istituzioni di diritto privato.
Istituzioni di diritto romano.
Storia del diritto romano.
Diritto costituzionale.
Economia politica corporativa.
Storia del diritto italiano.

2° anno:

Diritto ecclesiastico.
Diritto finanziario e scienza delle finanze.
Storia del diritto italiano.
Diritto e procedura penale.
Diritto amministrativo.
Diritto romano.

3° anno:

Diritto amministrativo.
Diritto e procedura penale.
Diritto romano.
Diritto commerciale.
Diritto processuale civile.
Diritto civile.

4° anno:

Diritto civile.
Diritto internazionale.
Diritto corporativo.
Filosofia del diritto.
Tre insegnamenti complementari.

Art. 21. — Lo studente può variare il piano di studi. Non può però sostenere gli esami di diritto civile, di diritto commerciale, di diritto agrario prima di aver superato l'esame di istituzioni di diritto privato; nè quelli di diritto romano e di storia del diritto italiano, prima di aver superato gli esami di istituzioni di diritto romano e di storia del diritto romano; nè quelli di diritto ecclesiastico, di diritto internazionale, di diritto amministrativo, di diritto corporativo, prima di aver superato l'esame di diritto costituzionale; nè quello di medicina legale e delle assicurazioni prima di aver superato l'esame di diritto e procedura penale; nè quello di diritto finanziario e scienza delle finanze, prima di aver superato l'esame di economia politica corporativa.

Nessun anno di corso è valido, ove lo studente non abbia preso iscrizione almeno a tre corsi e non li abbia regolarmente frequentati.

SEZIONE III.

Norme speciali per la Facoltà di farmacia.

Art. 22. — La Facoltà di farmacia rilascia la laurea in farmacia.

La durata del corso degli studi è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
4. Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale).
5. Chimica biologica.
6. Fisica.
7. Farmacologia e farmacognosia.
8. Anatomia umana.
9. Fisiologia generale.
10. Botanica farmaceutica.
11. Tecnica e legislazione farmaceutica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica bromatologica.
2. Fisiologia vegetale.
3. Igiene.
4. Mineralogia.
5. Idrologia.

Gl'insegnamenti di chimica generale ed inorganica, botanica farmaceutica, fisica, farmacologia e farmacognosia, tecnica e legislazione farmaceutica sono accompagnati da esercitazioni.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari ed inoltre deve aver compiuto durante il terzo e quarto anno un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata.

Art. 23. — Il piano di studi consigliato per la laurea in farmacia è il seguente:

1° anno:

Chimica generale ed inorganica (con laboratori e manipolazioni chimiche).
Botanica farmaceutica (con esercitazioni).
Fisica (con esercitazioni).
Anatomia umana.
Un insegnamento complementare.

2° anno:

Chimica organica.
Chimica farmaceutica e tossicologica.
Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (laboratori di chimica farmaceutica e di analisi qualitativa).
Fisiologia generale.
Un insegnamento complementare.

3° anno:

Chimica farmaceutica e tossicologica.
Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (laboratorio di chimica farmaceutica e di analisi quantitativa).
Chimica biologica.
Un insegnamento complementare.

4° anno:

Farmacologia e farmacognosia (con esercitazioni).
Tecnica e legislazione farmaceutica (con esercitazioni).
Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (laboratorio di chimica farmaceutica e tossicologica).
Un insegnamento complementare.

Art. 24. — Lo studente può variare il piano di studi. Non può però sostenere gli esami di chimica farmaceutica e tossicologica, prima di aver superato gli esami di chimica generale ed inorganica e di chimica organica; nè l'esame di farmacologia e farmacognosia, prima di aver superato l'esame di chimica farmaceutica e tossicologica; nè l'esame di fisiologia generale, prima di aver superato quello di anatomia umana; nè l'esame di fisiologia vegetale, prima di aver superato quello di botanica farmaceutica.

Art. 25. — Nessun anno di corso è valido, ove lo studente non abbia preso iscrizione almeno a tre corsi e non li abbia regolarmente frequentati.

Art. 26. — Per le esercitazioni pratiche nei laboratori chimici la durata di ciascuna lezione è di almeno due ore.

Per dette esercitazioni è fatto obbligo di sostenere una prova alla fine di ogni anno.

Art. 27. — Le lezioni debbono avere carattere largamente sperimentale ed i professori debbono assicurarsi, con prove adeguate, del profitto degli studenti.

Gli studenti debbono essere frequentemente interrogati sugli argomenti svolti nelle singole lezioni ed essere chiamati a riferire su temi, volta per volta indicati dai singoli insegnanti ».

Agli articoli da 40 (già 36) a 50 (già 58) costituenti il Capo VI sono sostituiti i seguenti da 40 a 50, intendendosi ulteriormente modificata la numerazione dei successivi e dei loro riferimenti:

« Art. 40. — Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente e diligentemente i corsi di lezioni ai quali sono iscritti e le relative esercitazioni; di serbare contegno corretto durante le lezioni, e, in genere, nei locali dell'Università.

La frequenza, la diligenza ed il profitto degli studenti sono accertati dai professori nei modi che credono più opportuni.

Art. 41. — Gli esami sono:
a) di profitto;
b) di laurea.

Art. 42. — L'esame di profitto ha un carattere dottrinale, e, dove riesca possibile, anche pratico; e consiste in interrogazioni, discussioni col candidato, esegesi di testi, ecc.

Art. 43. — Le Commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri uno dei quali deve essere libero docente; sono nominate dal preside della Facoltà, che ne designa anche il presidente.

Art. 44. — La Commissione per l'esame di laurea in giurisprudenza è composta di non più di 11 e non meno di 7 membri dei quali almeno uno libero docente. E' nominata dal rettore, udito il preside della Facoltà, ed è presieduta dal preside della Facoltà, e, in sua assenza, dal professore più anziano presente.

Art. 45. — L'esame di laurea in giurisprudenza consiste:
a) nella compilazione di una dissertazione scritta svolta sopra un tema liberamente scelto dal candidato nelle materie delle quali ha dato saggio negli esami di profitto;

b) in una discussione su detta dissertazione;

c) in una discussione sopra tutte o alcune delle tesi liberamente scelte dal candidato, in numero non minore di tre, nelle materie professate nella Facoltà, esclusa quella cui si riferisce la dissertazione.

Art. 46. — L'esame di laurea in farmacia consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta, di natura possibilmente sperimentale, svolta su argomento concernente una delle materie del corso ed inoltre in una discussione orale vertente sia su prove pratiche, sia sul riconoscimento di droghe e piante medicinali, nonchè nella lettura e valutazione delle ricette e in interrogazioni sulla farmacopea e sulla legislazione farmaceutica.

Art. 47. — Per quanto riguarda l'ammontare delle tasse e sopratasse, diritti di segreteria e norme relative, si applicano le disposizioni vigenti per le Regie università.

Art. 48. — Alla Cassa scolastica si applicano le norme dell'articolo 185 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e le relative disposizioni regolamentari.

Art. 49. — I piani di studi previsti dal presente statuto possono, in casi eccezionali di riconosciuta urgenza e fino a quando non sia possibile modificare lo statuto medesimo, essere variati col consenso del Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 50. — Il Senato accademico può dichiarare non valido agli effetti della iscrizione il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1936-XV.
Norme per regolare i pagamenti derivanti dagli scambi commerciali fra l'Italia e l'Estonia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE, PER GLI AFFARI ESTERI, PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA E PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849 e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni paesi esteri;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni di cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, che prescrive la licenza del Ministro per le finanze per l'importazione di alcune merci;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1935, concernente l'importazione di merci in compensazione;

Decreta:

Art. 1. — Chiunque debba provvedere a pagamenti di merci che, secondo le disposizioni in vigore, sono considerate come originarie e provenienti dall'Estonia e che si riferiscano, sia direttamente che indirettamente, ad importazioni già effettuate o ancora da effettuare, è tenuto a fare il relativo versamento alla Banca d'Italia, nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

La conversione in lire italiane delle somme espresse in corone estoni si farà al cambio fissato di comune accordo tra l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e la Eesti Pank (Banca di Estonia).

La conversione delle somme espresse in altre valute si effettuerà sulla base del corso di chiusura dei cambi della Borsa di Roma del giorno antecedente a quello del versamento.

I versamenti effettuati dal debitore non saranno liberatori fino a che il creditore non avrà ricevuto l'integrale ammontare del suo credito.

Art. 2. — Agli effetti del presente decreto, si considerano importate le merci introdotte nel territorio del Regno sotto qualsiasi regime doganale, ad eccezione del transito.

Art. 3. — In relazione al precedente articolo, chiunque abbia importato anteriormente al 30 ottobre merci originarie e provenienti dall'Estonia e alla stessa data sia ancora obbligato in tutto o in parte al pagamento di dette merci, dovrà farne denuncia allo Istituto nazionale per i cambi con l'estero, per il tramite delle filiali della Banca d'Italia.

Tale denuncia, firmata dal debitore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in duplice esemplare su apposito modulo e conterrà, tra l'altro, l'indicazione del nome del creditore, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso.

Alla denuncia dovrà essere allegata copia della fattura munita, a prova della sua autenticità, della firma del debitore.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della Banca d'Italia, sarà restituito al denunciante.

Art. 4. — Chiunque importi posteriormente al 29 ottobre 1936, in via definitiva o temporanea, merce originaria e proveniente dall'Estonia è tenuto a presentare alle Dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, apposita denuncia. Tale denuncia dovrà contenere l'esplicito impegno, da parte dell'importatore di eseguire alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce.

Tale scadenza non potrà, in nessun caso, superare i termini consuetudinari in rapporto alla natura delle merci oggetto della importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in triplice esemplare su apposito modulo, e dovrà contenere l'indicazione del nome del creditore, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso. Alla denuncia dovrà essere allegata copia della fattura, munita, a prova della sua autenticità, della firma del debitore.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della dogana, sarà restituito al denunciante, e gli altri due, muniti dello stesso visto, saranno, a cura della dogana, rimessi all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 5. — Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione merci originarie e provenienti dall'Estonia deve chiedere, preventivamente, speciale nulla osta all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nelle forme e nella misura che saranno determinate dall'Istituto predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi successivamente e attraverso varie dogane, di esso dovrà farsi annotazione nella denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla dogana.

Delle vendite di merci considerate nel presente articolo, che saranno successivamente effettuate, l'importatore stesso dovrà, di volta in volta, dare comunicazione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero entro 10 giorni dell'avvenuta vendita mediante denuncia in duplice esemplare, su apposito modulo, e attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Art. 6. — Per le merci esportate in Estonia dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'esportatore è tenuto a presentare alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, una denuncia compilata su apposito modulo in triplice esemplare, contenente, fra l'altro, la indicazione del nome del compratore e del destinatario della merce, la descrizione della merce, e, quando trattisi di vendita a fermo, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso. Quando, invece, trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva. Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore, e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura pro-forma.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della dogana, e delle indicazioni del documento emesso, sarà restituito al denunciante, e gli altri due, muniti dello stesso visto, saranno, a cura della dogana, rimessi all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 7. — Per le merci esportate in Estonia anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, saranno ritenuti validi, agli effetti della denuncia di credito di cui al precedente articolo, i benestare bancari all'esportazione rilasciati dalle Banche autorizzate al commercio dei cambi.

Art. 8. — I pagamenti di merci a favore di persone o di case, domiciliate in altro Paese dovranno essere assoggettati alle regole

di cui all'art. 1. Saranno pure assoggettati alle stesse regole i trasferimenti a conguaglio di differenze di cambio in dipendenza di quanto è disposto all'ultimo capoverso di detto art. 1.

Art. 9. — Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine e provenienza estone destinate ad essere importate in Italia dovrà essere regolato mediante versamento in lire alle filiali della Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Per essere ammessi al versamento detti anticipi devono riferirsi ad una licenza di importazione già rilasciata dalle Autorità competenti, essere inseriti nel contratto di acquisto della merce e corrispondere agli usi commerciali.

All'atto del versamento dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 10. — L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, d'accordo con l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, potrà consentire compensazioni speciali (private), purchè extracontingente e con regolamento tramite *clearing*.

Art. 11. — Le norme di cui agli articoli precedenti sono applicabili anche alle merci destinate nel territorio della Zona franca di Zara e a quelle destinate nella Zona franca del Carnaro.

Art. 12. — Senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi comuni e delle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, i contravventori alle disposizioni del presente decreto sono sottoposti alle sanzioni di cui all'art. 3 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, mediante decreto del Ministro per le finanze, che fisserà la somma da pagarsi in misura non superiore al prezzo delle merci importate.

Le stesse sanzioni sono applicabili:

a) a chiunque con invii attraverso terzi Paesi o con false indicazioni, o con qualsiasi altro mezzo, abbia tentato di far apparire di diversa origine merci originarie e provenienti dalla Estonia.

Le stesse sanzioni sono applicabili anche agli spedizionieri accreditati in dogana, che, comunque, abbiano concorso a commettere violazioni di cui al precedente capoverso. Ad essi verranno applicate, nella misura del massimo, le sanzioni disciplinari comminate all'art. 39 del regolamento doganale;

b) a chiunque abbia concorso ad effettuare, in contravvenzione alle precedenti disposizioni, pagamenti di merci originarie e provenienti dall'Estonia, importate o da importare in Italia;

c) agli esportatori che abbiano fatto, ai sensi del presente decreto, dichiarazioni incomplete, inesatte o false.

Anche in questi casi il Ministro per le finanze fisserà, con suo decreto, la somma da pagare allo Stato, in misura non superiore all'ammontare oggetto della contravvenzione o della dichiarazione inesatta o falsa.

Art. 13. — Il Ministro per le finanze procederà con tutti i mezzi a propria disposizione alle investigazioni e agli accertamenti per assicurare l'esatta applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 14. —L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero è autorizzato ad accordarsi con la Eesti Pank sulle modalità tecniche necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell'Accordo stipulato fra i due Governi.

Art. 15. — Il presente decreto ha vigore dal 30 ottobre 1936-XV.

Roma, addì 30 ottobre 1936 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.
Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
p. *Il Ministro per gli affari esteri*: BASTIANINI.
Il Ministro per la grazia e giustizia: SOLMI.
Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.

(5861)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1936-XV.
Approvazione della concentrazione della gestione italiana della Compagnia francese di assicurazione « La Paternelle », con sede in Parigi nella Compagnia anonima di assicurazione « La Paterna », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il Regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Visto il R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 521;

Considerato che la Compagnia anonima di assicurazioni e riassicurazioni « La Paterna », con sede in Milano, e la Compagnia francese di assicurazioni « La Paternelle », con sede in Parigi e rappresentanza generale nel Regno in Milano, hanno deliberato la concentrazione del loro esercizio assicurativo, con trasferimento di tutti i contratti di assicurazione formanti il portafoglio italiano della seconda di dette società alla Compagnia anonima di assicurazione e riassicurazione « La Paterna »;

Visto il decreto Ministeriale 11 maggio 1936, con cui la concentrazione predetta è stata dichiarata di pubblico interesse;

Considerato che la Compagnia anonima « La Paterna » dispone di attività sufficienti a coprire le riserve premi e sinistri risultanti dalla concentrazione;

Vista la convenzione in data 10 giugno 1936 dalla quale risultano le modalità e condizioni per la esecuzione della deliberata concentrazione;

Decreta:

E' approvata la concentrazione dell'esercizio assicurativo italiano della Compagnia francese di assicurazione « La Paternelle », con sede in Parigi e rappresentanza generale nel Regno in Milano, nella Compagnia anonima di assicurazioni e riassicurazioni « La Paterna », con sede in Milano.

Roma, addì 16 novembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(5862)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1936-XV.
Approvazione delle concentrazioni degli esercizi assicurativi delle Mutue agrarie di assicurazione di Caudia Canavese e di Montalto Dora, nella Mutua assicuratrice « La Piemontese » con sede in Torino.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Visto il R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 5052, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 521;

Considerato che la Mutua assicuratrice di rischi agricoli « La Piemontese », con sede in Torino, e le associazioni agrarie di Mutua assicurazione contro i danni dell'incendio di Candia Canavese e di Montalto Dora, hanno deliberato la concentrazione del loro esercizio mediante trasferimento dei rispettivi portafogli assicurativi nella mutua assicuratrice « La Piemontese ».

Considerato che la mutua assicuratrice « La Piemontese » dispone di attività sufficienti a coprire le riserve premi e sinistri risultanti dalla concentrazione;

Viste le deliberazioni da cui risultano le modalità e condizioni per l'esecuzione delle predette concentrazioni;

Decreta:

Sono approvate le concentrazioni degli esercizi assicurativi delle Associazioni agrarie di mutua assicurazione contro i danni dell'incendio di Candia-Canavese e di Montalto Dora nella Mutua assicuratrice di rischi agricoli « La Piemontese », con sede in Torino.

Roma, addì 16 novembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(5863)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni, con nota in data 16 novembre 1936-XIV, n. 13172-9988-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1900, portante modificazioni al testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 novembre 1936-XIV, n. 258.

(5864)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni, con nota in data 17 novembre 1936-XV, n. 11611-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1750, per la concessione al personale dei pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna, cessato dal servizio senza diritto a pensione, di continuare il versamento dei contributi di previdenza, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 5 ottobre 1936-XIV.

(5865)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

150ª Estrazione delle obbligazioni della ferrovia Torino-Cuneo (2ª emissione).

Si notifica che nel giorno di martedì 15 dicembre 1936, alle ore 9, in Roma, in una sala a pianterreno del Palazzo ove ha sede la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 155ª estrazione delle obbligazioni della ferrovia Torino-Cuneo (2ª emissione) passate a carico dello Stato in virtù del R. decreto 23 dicembre 1859, n. 3821.

La quantità delle obbligazioni da estrarsi risulta dal piano di ammortamento riportato a tergo dei titoli.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 1° gennaio 1937, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 novembre 1936 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(5866)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

134ª Estrazione delle obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano.

Si notifica che nel giorno di sabato 19 dicembre 1936-XV alle ore 10, in Roma, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 134ª estrazione delle obbligazioni per la ferrovia Vigevano-Milano, assunte dallo Stato in forza della convenzione 25 luglio 1917, approvata con decreto Luogotenenziale 28 settembre 1917, n. 1804.

Le serie di obbligazioni da estrarsi sono indicate nel piano di ammortamento riportato a tergo dei titoli.

I numeri delle serie sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 2 gennaio 1937, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 novembre 1936 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(5867)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 24 novembre 1936-XV - N. 228.

S. U. A. (Dollaro)	19 —	Polonia (Zloty)	360 —
Inghilterra (Sterlina)	92,93	Svezia (Corona)	4,8193
Francia (Franco)	88,35	Turchia (Lira turca)	15,10
Svizzera (Franco)	436,50	Ungheria (Pengo)	5,626445
Argentina (Peso carta)	5,295	Rendita 3,50 % (1906)	74,825
Austria (Shilling)	3,5555	Id. 3,50 % (1902)	72,175
Belgio (Belga)	3,21	Id 3 % lordo	54,20
Bulgaria (Leva)	23,40	Prest. redim. 3,50 % - 1934.	74,375
Cecoslovacchia (Corona)	66,65	Rendita 5 % 1935	92,325
Danimarca (Corona)	4,1477	Obbl. Venezie 3,50 %	88,05
Germania (Reichsmark)	7,6336	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	100,325
Islanda (Corona)	4,225	Id. id. 5 % Id. 1941	100,30
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	80,425
Norvegia (Corona)	4,7059	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	89,375
Olanda (Fiorino)	10,28	Id. id. 5 % - Id. 1944	95,425

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 25 novembre 1936-XV - N. 229.

S. U. A (Dollaro)	19 —	Polonia (Zloty)	360 —
Inghilterra (Sterlina)	93 —	Svezia (Corona)	4,8193
Francia (Franco)	88,45	Turchia (Lira turca)	15,10
Svizzera (Franco)	430,50	Ungheria (Pengo)	5,626445
Argentina (Peso carta)	5,295	Rendita 3,50 % (1906)	74,675
Austria (Shilling)	3,5555	Id. 3,50 % (1902)	72,175
Belgio (Belga)	3,21	Id. 3 % lordo	54,30
Bulgaria (Leva)	23,40	Prest. redim. 3,50 % - 1934.	74,20
Cecoslovacchia (Corona)	66,65	Rendita 5 % 1935	92,10
Danimarca (Corona)	4,1477	Obbl. Venezie 3,50 %	87,95
Germania (Reichsmark)	7,6336	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	100,25
Islanda (Corona)	4,225	Id. id. 5 % - Id. 1941	100,30
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	80,275
Norvegia (Corona)	4,7059	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	89,275
Olanda (Fiorino)	10,30	Id. id. 5 % Id. 1944	95,325

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Verbale di nomina del presidente della Cassa rurale di S. Martino in Pedriolo (Bologna).

L'anno 1936, addì 18 del mese di novembre, in Bologna, via Rolandino, 4.

Convocati dal commissario liquidatore dott. rag. Arnaldo Giordani, mediante lettera raccomandata, si sono riuniti i sottoscritti signori: Augusto Ghibellini, rag. Raffaele Lelli, cav. uff. Enea Lenzi, i quali innanzi tutto hanno dichiarato di accettare la nomina a membri del Comitato di sorveglianza, quale è disposta nel decreto in data 29 ottobre 1936-XV del Governatore della Banca d'Italia, capo dell'Ispettorato istituito con R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Poscia riconosciutisi costituiti, quali suoi membri, in adunanza di Comitato, intorno agli oggetti posti all'ordine del giorno:

1. Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza;
2. Eventuale nomina di uno o più membri delegati ad assistere alle operazioni di inventario.

Hanno deliberato a maggioranza di voti:

1° È nominato presidente del Comitato di sorveglianza il signor cav. uff. Enea Lenzi;

2° Il signor Augusto Ghibellini è delegato dal Comitato ad assistere alle operazioni di inventario.

Il signor cav. uff. Enea Lenzi ha dichiarato di accettare la nomina a presidente del Comitato, come pure ha accettato il signor Augusto Ghibellini quale delegato del Comitato ad assistere alle operazioni di inventario stesso.

Il presente verbale dopo lettura e conferma, è accettato e sottoscritto alle ore 17.

I membri del Comitato di sorveglianza:

Augusto Ghibellini - Raffaele Lelli - Enea Lenzi.

(5869)

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca popolare di Paternò (Catania).

Nella sala di Direzione della Banca popolare di Paternò - Capitale L. 150.000.

L'anno 1936-XV, il giorno 18 del mese di novembre, alle ore 16, previo avviso raccomandato inviato dal Commissario straordinario ai signori componenti del Comitato di sorveglianza di questa Banca popolare, nominato con decreto 29 ottobre 1936 dal capo dello Ispettorato del credito, si è riunito il predetto Comitato di sorveglianza per deliberare sulla nomina del presidente, di che all'art. 58 della legge 12 marzo 1936, n. 375.

Dopo breve esposizione dei compiti da detta legge assegnati al Comitato di sorveglianza, fatta dal prof. dott. Domenico Bianco, commissario straordinario, i presenti sig. colonnello Natale Strano fu Alessandro, sig. Antonio Spina fu Vincenzo e Signorelli Antonino fu Giuseppe, tutti e tre componenti del ripetuto Comitato, hanno eletto a loro presidente il sig. colonnello Strano Natale.

Del che il presente verbale, che viene sottoscritto in tre originali, di cui uno sul registro delle deliberazioni del Comitato di sorveglianza di cui all'art. 37 della legge 12 marzo 1936, n. 375, e due, in carta libera, per l'invio all'on. Ispettorato del credito.

Natale Strano - Antonio Spina - Antonino Signorelli.

(5868)

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca popolare di Catanzaro.

Verbale dell'adunanza tenuta il giorno 19 novembre 1936-XV, alle ore 11, dal Comitato di sorveglianza della Banca popolare di Catanzaro in liquidazione, con l'intervento del sig. avv. Luigi Ranieri, nominato commissario liquidatore con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato, in data 29 ottobre 1936, n. 117, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 253 del 31 ottobre 1936-XV.

Ordine del giorno: Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza.

Sono presenti i signori cav. uff. rag. Umberto Pecorini Manzoni, rag. Francesco De Maddi e avv. Roberto Romiti, nominati membri del Comitato di sorveglianza col provvedimento suindicato ed il suddetto signor commissario liquidatore avv. Luigi Ranieri.

Aperta la seduta, il signor commissario liquidatore conferma ai presenti l'avvenuta loro nomina con il ripetuto provvedimento n. 117 del 29 ottobre 1936 e ne esibisce in visione il testo originale.

A termini dell'art. 66 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, il commissario liquidatore invita i componenti del Comitato di sorveglianza ad eleggersi il presidente.

Ad unanimità viene eletto a presidente il cav. uff. rag. Umberto Pecorini Manzoni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Comitato di sorveglianza:

Umberto Pecorini Manzoni - *Francesco De Meddi* - *Roberto Romiti.*

(5870)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI AQUILA

Graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AQUILA

Vista la graduatoria dei concorrenti ai posti di veterinario condotto, vacanti in provincia di Aquila al 30 giugno 1935, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale in data 5 gennaio 1936;

Visti gli articoli 36 e 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, approvante il testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

È approvata la graduatoria, di cui in narrativa, così formulata:

1° Dott. Vitale Alessandro	con punti	10.83/50
2° Dott. Barghini Abdenago	»	7.50/50
3° Dott. Sbaraglini Ettore	»	6.05/50
4° Dott. Natali Luigi	»	5.55/50
5° Dott. Balzano Palmiero	»	5.00/50
6° Dott. Fusco Raffaele	»	4.72/50
7° Dott. Carnicelli Vincenzo	»	4.44/50
8° Dott. Magnani Francesco	»	3.55/50
9° Dott. Colangelo Valentino	»	3.33/50
10° Dott. De Chiara Generoso	»	3.05/50
11° Dott. Del Vecchio Michele	»	2.83/50
12° Dott. Giovanelli Claudio, iscritto al P.N.F. in data anteriore al 28 ottobre 1922	»	2.22/50
13° Dott. Fiore Mario	»	2.22/50
14° Dott. Straffi Giuseppe	»	1.94/50

Si dispone che la presente graduatoria sia pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi all'Albo pretorio della Prefettura e dei comuni di Pettorano sul Gizio e di Gioia dei Marsi.

Aquila, addì 16 novembre 1936 - Anno XV

Il Prefetto.

(5824)

REGIA PREFETTURA DI RIETI

Graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il precedente decreto n. 11719 del 14 settembre 1936-XIV, che approva la graduatoria dei veterinari risultati idonei per i posti di veterinario condotto, messi a concorso in questa Provincia;

Tenuto conto delle sedi indicate nelle domande di ammissione al concorso per ordine di preferenza;

Visto l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23, 24 e 56 del regolamento dei concorsi 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

1. — I candidati risultati idonei al concorso ai 5 posti di veterinario condotto di questa Provincia sono assegnati alle sedi a fianco segnate, secondo l'ordine di preferenza indicate nella domanda di ammissione al concorso:

1° Dott. Grazietti Gino a Leonessa.

2° Dott. Barbaraschi Pietro a Forano Sabino (Capo consorzio) Stimigliano-Selci Sabino.

3° Dott. Onofrio Gregorio a Torri in Sabina (Capo consorzio) Montebuono-Tarano Sabino.

4° Dott. Tosoni Felice a Rivodutri (Capo consorzio) Morro Reatino-Labro-Poggio Bustone.

5° Dott. Poggetti Vannuccio a Posta (Capo consorzio) Borbona-Cittareale.

2. — Il podestà di Leonessa ed i presidenti delle rappresentanze consorziali di Forano Sabino-Stimigliano-Selci Sabino; di Torri in Sabina-Montebuono-Tarano Sabino; di Rivodutri-Morro Reatino-Labro-Poggio Bustone; e di Posta-Borbona-Cittareale, sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ai sensi di legge, ciascuno per la sua parte, a mezzo di regolare deliberazione.

3. — Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'Albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Rieti, addì 16 novembre 1936 - Anno XV

Il Prefetto.

(5825)

REGIA PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

(*Omissis*).

Decreta:

A parziale modifica dei propri decreti n. 9942 del 13 maggio 1936 e n. 19631 del 1° settembre 1936, il dott. Mancini Cesare, il dott. Fiorillo Giovanni ed il dott. Berengario De Masi sono dichiarati vincitori del concorso per i posti di medici condotti rispettivamente dei comuni di Capracotta, Castel Del Giudice e Rotello.

Campobasso, addì 19 novembre 1936 - Anno XV

Il prefetto: GAZZERA.

(5823)

REGIA PREFETTURA DI AQUILA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AQUILA

Considerato che i dottori De Santis Giorgio e De Marco Giulio, dichiarati con decreto 29 luglio 1936, n. 12714 rispettivamente vincitori dei posti di medico condotto di Avezzano capoluogo e Villavallelonga non hanno accettato;

Ritenuto che ai termini dell'art. 26 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, e dell'art. 36 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, devesi procedere alla nomina dei concorrenti dichiarati idonei che seguono immediatamente sulla graduatoria e che hanno chiesto le sedi sopra indicate;

Ritenuto che nelle condizioni volute si trovano i dottori Candeloro Giovanni e Recchia Amedeo;

Visto la graduatoria approvata con decreto prefettizio 29 luglio 1936, n. 12714;

Visto l'art. 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

I dottori appresso indicati sono dichiarati vincitori dei seguenti posti:

1° Candeloro Giovanni del posto di Avezzano capoluogo;

2° Recchia Amedeo del posto di Villavallelonga.

I podestà dei rispettivi Comuni sono incaricati di provvedere alla nomina dei vincitori ai sensi dell'art. 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Il presente sarà pubblicato nei modi di legge.

Aquila, addì 10 novembre 1936 - Anno XV

Il Prefetto.

(5838)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.